

Causa C-287/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

11 aprile 2024

Ricorrente:

Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL

Resistente:

Région wallonne (Regione vallona, Belgio)

1. Oggetto e dati della controversia

- 1 A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 e del suo impatto sui prodotti agricoli, la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/484 volta ad aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione. La suddetta decisione consente agli agricoltori di riutilizzare terreni che erano stati lasciati a riposo a norma delle «pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente», pur mantenendo tutti i pagamenti diretti condizionati a tali messe a riposo.
- 2 A tale titolo, il governo della Regione vallona ha adottato a sua volta, il 12 maggio 2022, un decreto «che prevede deroghe a talune condizioni relative all'attuazione delle messe a riposo per il 2022»¹.
- 3 La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (Associazione reale belga per la protezione degli uccelli) ritiene che il decreto del 12 maggio 2022, incoraggiando la coltivazione di terreni lasciati a riposo, sia dannoso per gli

¹ *Moniteur belge* del 19 maggio 2022, pag. 43644 e segg.

uccelli delle pianure, i quali sono in diminuzione, se non addirittura in pericolo, in particolare a causa dello sfruttamento intensivo dei terreni agricoli.

- 4 Essa afferma che nei luoghi privi di coltivazioni intensive una specie in pericolo può ricostituire il proprio popolamento. Cita a titolo di esempio la starna, in relazione alla quale un piano di gestione ha constatato un netto ripopolamento in un territorio che era stato sottratto a ogni coltivazione.
- 5 Sottolinea che i 150 ettari di terreni lasciati a riposo perduti che il decreto impugnato ha restituito definitivamente alla produzione agricola in tutta la Regione vallona sono tutt'altro che irrilevanti per l'avifauna.
- 6 Essa ritiene che le condizioni fissate dalla normativa per derogare alla messa a riposo dei terreni non siano soddisfatte.
- 7 Con ricorso depositato il 18 luglio 2022 dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (in prosiegua: la «ricorrente») ha chiesto l'annullamento del decreto del governo vallone del 12 maggio 2022 (in prosiegua: il «decreto impugnato»).
- 8 Nell'esaminare il ricorso di annullamento, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) sottopone alla Corte di giustizia [(in prosiegua: la «Corte di giustizia» o la «Corte»)] un rinvio pregiudiziale per esaminare la validità della decisione di esecuzione 2022/484.

2. Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

- 9 Al capo 3, dedicato al «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente», l'articolo 43 così dispone:

«Norme generali 1. Gli agricoltori (...) sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili (...) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (...)

2. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e

c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola».

10 L'articolo 44, intitolato «Diversificazione delle colture», così dispone:

«1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari (...), su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. (...)

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari (...), su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse (...).

4. Ai fini del presente articolo, si intende per “coltura”:

(...)

c) i terreni lasciati a riposo;

d) erba o altre piante erbacee da foraggio (...)).

11 L'articolo 46 così dispone:

«Aree di interesse ecologico

(...)

2. Entro il 1° agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico: a) terreni lasciati a riposo».

12 Il titolo VII «Disposizioni finali» contiene, al capo 1 «Comunicazioni e situazioni di emergenza», l'articolo 69, che dispone quanto segue:

«Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario (...).

2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 3».

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento

- 13 L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014 così dispone:

«Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola (...)».

- 14 L'articolo 45, paragrafo 10 ter, del regolamento delegato n. 639/2014 così dispone:

«L'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi (...) 2 (...)».

Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

- 15 Il considerando 2 è così formulato:

«L'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo».

- 16 Il considerando 3 è così formulato:

«L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i terreni lasciati a riposo possono essere considerati aree di interesse ecologico. L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 prevede l'assenza di produzione agricola e l'articolo 45, paragrafo 10 ter, del medesimo regolamento vieta l'utilizzo di prodotti fitosanitari sui terreni lasciati a riposo che si qualificano come aree di interesse ecologico».

- 17 Il considerando 4 è così formulato:

«L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi».

- 18 Il considerando 5 è così formulato:

«I terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture che, anche se in misura diversa a seconda delle condizioni, come la qualità del suolo, potrebbero essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. Pertanto, al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili per la produzione alimentare e per l'alimentazione degli animali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle condizioni relative al pagamento di inverdimento, tra cui l'uso di prodotti fitosanitari, per l'anno di domanda 2022 per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo (...)».

19 Il considerando 6 è così formulato:

«La presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Le deroghe dovrebbero essere limitate all'anno di domanda 2022 e volte a far fronte all'impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale a seminativo disponibile per la produzione di alimenti e di mangimi».

20 Il considerando 7 è così formulato:

«Nel decidere in merito all'applicazione delle deroghe gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e, in particolare, della necessità di una protezione sufficiente della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli».

21 Il considerando 8 è così formulato:

«Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire l'attenuazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e l'impatto sulla domanda e sull'offerta, gli Stati membri dovrebbero adottare le decisioni sull'applicazione delle deroghe entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro sette giorni dalla data di adozione».

22 L'articolo 1 dispone quanto segue:

«Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo **siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati**

utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati *.

2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo **siano considerati aree di interesse ecologico** ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 **anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati** *. Si applica il fattore di ponderazione per i terreni lasciati a riposo di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 10 ter, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, se si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate».

Diritto belga

Arrêté du gouvernement wallon du 12 mai 2022 prévoyant des dérogations à certaines conditions relatives à la mise en œuvre des jachères pour l'année 2022 (decreto del governo vallone del 12 maggio 2022 che prevede deroghe a talune condizioni relative all'attuazione delle messe a riposo per il 2022)

23 Nel suo preambolo, il decreto impugnato fa riferimento al regolamento n. 1307/2013, al regolamento delegato n. 639/2014, nonché alla decisione di esecuzione 2022/484.

24 Il preambolo enuncia inoltre quanto segue:

«Vista l'urgenza motivata dal fatto che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha accentuato l'aumento dei prezzi delle materie prime alimentari e ha provocato effetti sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello mondiale;

Visto che, per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo della Regione vallona, sia di alimenti che di mangimi, al fine di partecipare all'impegno europeo;

Visto che, a tal fine, dovrebbero essere disposte per il 2022 alcune deroghe al divieto di utilizzare i terreni lasciati a riposo per la produzione agricola;

(...))».

* I due passaggi in grassetto sono riprodotti quasi letteralmente nel decreto impugnato.

25 L'articolo 2, § 1, del decreto impugnato così dispone:

«Articolo 2 § 1. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione della Commissione, per il 2022 sono adottate le seguenti disposizioni:

1° in deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o i terreni coltivati sono considerati colture distinte;

2° in deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, i terreni lasciati a riposo utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o i terreni coltivati sono considerati aree di interesse ecologico».

26 Il paragrafo 2 elenca le colture per le quali è autorizzata la coltivazione di terreni lasciati a riposo.

3. Posizione delle parti

Ricorrente

27 A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente sostiene che la decisione di esecuzione 2022/48 viola il regolamento n. 1307/2013, al quale deroga, nonché l'articolo 45, paragrafi 2 e 10 ter, del regolamento delegato n. 639/2014 (v. punti 13 e 14 della presente sintesi).

28 Essa indica che la decisione di esecuzione 2022/484 è stata adottata sulla base dell'articolo 69 del regolamento n. 1307/2013 e che l'urgenza imperativa invocata dalla decisione di esecuzione 2022/484 è essenzialmente riassunta nel suo considerando 4, che fa riferimento alla «brusca impennata dei prezzi delle materie prime» (v. punto 17 della presente sintesi).

29 La ricorrente osserva che, all'epoca, non vi era alcun rischio di carenza di prodotti alimentari, ma semplicemente di un aumento dei prezzi che occorreva ridurre con l'incremento della produzione. Essa ritiene tuttavia che la giustificazione dell'urgenza sia molto sintetica poiché le famose «materie prime» non sono in alcun modo definite e che la «brusca impennata» non è affatto quantificata né dettagliata. Orbene, in forza del principio di proporzionalità e della norma prevista all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, secondo la quale la deroga è possibile soltanto «nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario», era opportuno giustificare l'urgenza in modo più convincente, dettagliato e oggettivo e, inoltre, indicare quali fossero tali famose materie prime i cui prezzi erano aumentati e, pertanto, limitare la portata della misura adottata alla produzione di tali materie prime.

30 La ricorrente cita una nota redatta prima dell'adozione definitiva del decreto impugnato, nella quale si legge:

«La Commissione [europea] ha precisato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda l’attuazione delle deroghe proposte.

Essi sono quindi liberi di determinare l’ambito di applicazione geografico delle deroghe, i metodi di coltivazione che intendono autorizzare sui terreni lasciati a riposo (pascolo, raccolto o coltivazione), l’elenco delle colture autorizzate».

- 31 La ricorrente ignora da dove la Regione vallona tragga tale informazione, ma essa sembra confermata dai fatti e non è accettabile che una deroga sia a tal punto ampia e vaga. Essa deduce pertanto, in via principale, che sia stato violato l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1307/2013.
- 32 Nella misura in cui il decreto impugnato si basa sulla decisione di esecuzione 2022/484, di cui riproduce i termini, la ricorrente suggerisce al Conseil d’État (Consiglio di Stato) di sottoporre alla Corte di giustizia la questione se tale decisione di esecuzione sia conforme all’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 45 del regolamento delegato n. 639/2014.

Resistente

- 33 La resistente sostiene, in primo luogo, che il motivo sollevato dalla ricorrente è irricevibile, in quanto quest’ultima non ha adito direttamente la Corte di giustizia con un ricorso di annullamento contro la decisione di esecuzione (UE) 2022/484. Essa ritiene, inoltre, che sembri dubbio che la Corte possa essere investita di una questione pregiudiziale, laddove il ricorso di annullamento, ammesso che sia possibile, non sia stato presentato. A tale riguardo, essa rinvia alla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90).
- 34 Afferma in secondo luogo che il motivo è infondato. Innanzitutto, essa ritiene che la ricorrente commetta un errore quando invoca una violazione dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1307/2013, in quanto la decisione di esecuzione 2022/484 si basa precisamente sull’articolo 69, paragrafo 1. Ritiene inoltre che la ricorrente non argomenti il suo motivo in alcun modo e che sembrerebbe che solo la giustificazione della decisione di esecuzione 2022/484 non soddisfi la ricorrente. La resistente conclude dunque per l’irricevibilità del motivo.
- 35 Quanto al difetto di motivazione della decisione di esecuzione 2022/484, la resistente sostiene che la Corte annulla un atto giuridico per violazione dell’obbligo di motivazione solo in determinati casi. A suo avviso, la Corte verifica, contestualizzando l’atto, se la sua motivazione sia sufficientemente chiara, non equivoca e consenta di comprendere le ragioni per le quali l’atto è stato adottato. Nel caso di specie, la resistente sostiene che la decisione di esecuzione 2022/484 manifesta in più occasioni le ragioni della sua adozione, vale a dire che «[l]’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha

provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli», cosicché è opportuno, «[p]er far fronte a tale situazione, (...) aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi» (considerando 4 della decisione di esecuzione 2022/484). A suo avviso, detto considerando contiene le due condizioni menzionate nella giurisprudenza della Corte [in particolare nella sentenza del 22 novembre 2018, *Swedish Match* (C-151/17, EU:C:2018:938)], ossia, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione, vale a dire l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le sue conseguenze, e, dall'altro, gli obiettivi prefissi, vale a dire aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione. Essa richiama inoltre il considerando 6 per affermare che la situazione generale e i suoi obiettivi sono identificati.

4. Valutazione del Conseil d'État (Consiglio di Stato)

- 36 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) richiama anzitutto le disposizioni dell'articolo 267 TFUE e indica, successivamente, che, in quanto giudice amministrativo supremo del Belgio, esso statuisce in ultima istanza ed è dunque tenuto, in linea di principio, ad interrogare la Corte di giustizia qualora la risposta attesa sia necessaria alla soluzione della controversia.
- 37 La Corte di giustizia ha chiarito la portata di tale obbligo nei seguenti termini:
- «Per quanto riguarda (...) i giudici nazionali avverso le cui decisioni non può essere proposto ricorso giurisdizionale di diritto interno, (...) tali giudici sono tenuti, qualora una questione di diritto [dell'Unione] si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione [del diritto dell'Unione] di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto [dell'Unione] si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» [sentenza del 15 settembre 2005, *Intermodal Transports* (C-495/03, EU:C:2005:552), punto 33].
- 38 La Corte di giustizia ha inoltre precisato che:
- «La configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto [dell'Unione], delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno [dell'Unione]» [sentenze del 15 settembre 2005, *Intermodal Transports* (C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33), e del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.* (C-160/14, EU:C:2015:565, punto 37)].
- 39 Nel caso di specie, la decisione di esecuzione 2022/484 si fonda sull'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013.
- 40 L'argomentazione della ricorrente si basa dunque su una premessa errata, in quanto afferma che la decisione di esecuzione 2022/484 si fonda sull'articolo 69,

paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il quale richiede «imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati», mentre il paragrafo 1 non richiede lo stesso grado di urgenza.

- 41 Tuttavia, la questione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente equivale a interrogare la Corte sulla validità di un atto dell'Unione e il Conseil d'État (Consiglio di Stato) non può statuire esso stesso sulla validità di una norma di diritto dell'Unione.
- 42 Pertanto, spetterà alla Corte, e ad essa sola, determinare se la questione pregiudiziale suggerita dalla ricorrente sia ricevibile, nonostante quest'ultima non l'abbia adita direttamente per l'annullamento della decisione di esecuzione 2022/484.
- 43 Allo stesso modo, spetterà alla Corte, e ad essa sola, dichiarare se i motivi della decisione di esecuzione 2022/484 siano giuridicamente ricevibili. A tal riguardo, è stato dichiarato che l'obbligo di motivazione deve applicarsi a qualsiasi atto che produca effetti giuridici che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, vale a dire, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori, a prescindere dalla loro forma. La Corte ha peraltro precisato che tale obbligo di motivazione «implica che tutti gli atti di cui trattasi contengano un'esposizione dei motivi che hanno indotto l'istituzione ad emanarli, in modo che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia i terzi interessati conoscano le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trattato» (sentenza del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C-370/07, EU:C:2009:590, punto 37).
- 44 Va tuttavia osservato che la critica alla proporzionalità della misura, o più precisamente alla sua motivazione, prende in considerazione solo il considerando 4 della decisione di esecuzione 2022/484, senza tener conto dei considerando 5, 6, 7 e 8 (v. punti da 18 a 21 della presente sintesi).
- 45 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) sottopone pertanto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale suggerita dalla ricorrente.

5. Questione pregiudiziale

- 46 «Se la decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022 sia conforme all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in combinato disposto con

l'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento».

DOCUMENTO DI LAVORO